

ISTRUZIONI PER L'USO (26 A) - LO SCONTRO SUL VINCOLO DEL CENTRO STORICO DI ROMA SENZA ALCUNA DISCIPLINA DI TUTELA

Come integrazione delle "Istruzioni per l'Uso (26): Vincolo del centro storico di Roma", a cui si rimanda, porto i seguenti aggiornamenti, che rientrano nell'ambito delle ormai numerose segnalazioni relative ad impianti pubblicitari installati nel centro storico di Roma, che ho trasmesso a nome dell'associazione VAS.

Ripartiamo dal messaggio di posta elettronica che ho trasmesso il 29 ottobre 2012 (con allegato il documento diventato poi le Istruzioni per l'Uso n. 26) e che aveva come oggetto "**Obbligo di rilascio della autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi di trasformazione del territorio ricadenti nel centro storico di Roma**".

Il messaggio è stato indirizzato ai seguenti indirizzi (evidenziati in verde sono tutti quelli per i quali a tutt'oggi è stata data conferma di lettura):

[Alessandra De Rocco](mailto:Alessandra_De_Rocco) ; seg01.poliziale@comune.roma.it ;
segssu.poliziale@comune.roma.it ; davide.bordoni@comune.roma.it ;
assessorato.ambiente@comune.roma.it ; info@aequaroma.it ;
cesare.tabacchiera@comune.roma.it ; picsdecoro@libero.it ; antonio.dimaggio@comune.roma.it ;
francesco.paciello@comune.roma.it ; orlando.corsetti@comune.roma.it ; [sbap-
rm@beniculturali.it](mailto:sbap-
rm@beniculturali.it) ; fabio.pacciani@comune.roma.it ; pcolletta@regione.lazio.it ;
pubblicita@aequaroma.it ; dcarini@regione.lazio.it ; gdevito@regione.lazio.it ;
segnalazioniaffissioni@comune.roma.it
Cc: procura.roma@giustizia.it ; dr-laz@beniculturali.it ;
tindaravincenza.monteleone@comune.roma.it ; miriam.caredda@comune.roma.it.

Per chi non lo sapesse, chiarisco che il messaggio è stato trasmesso per conoscenza, oltre che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, anche alla Dott.ssa Tindara Vincenza Montelano che è la Responsabile per il Comune di Roma del **SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREPOSTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL PIANO DI GESTIONE DEI SITI UNESCO** ed alla Dott.ssa Miriam Caredda che è la Responsabile sempre per il Comune di Roma dell'**Ufficio valorizzazione del Centro Storico**.

Alla mia istanza ha dato seguito l'Area Pianificazione Paesistica e Territoriale della Regione Lazio con la nota prot. n. 524273 del 3 dicembre 2012, a firma non solo del Dirigente dell'Area Arch. Giuliana De Vito, ma anche dello stesso Responsabile della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica Arch. Demetrio Carini, indirizzata per conoscenza anche al Comune di Roma (Ing. Fabio Pacciani), alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma (Arch. Maria Costanza Pierdominici) ed alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (Arch. Federica Galloni).

Con la nota suddetta (che si rimette in allegato per opportuna conoscenza) si chiarisce con una serie di motivazioni che "**la chiave di lettura proposta dall'associazione V.A.S. non può essere condivisa**": è stato confermato da un lato che c'è l'obbligo del preventivo ed obbligatorio rilascio della "autorizzazione paesaggistica" per tutti i 14 distinti "beni singoli" ed i 5 "beni d'insieme" (da me individuati) che ricadono all'interno del centro storico e che sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico imposto con specifici Decreti Ministeriali, ai quali si aggiunge il tratto del fiume

Tevere ricadente sempre all'interno del centro storico che come "bene diffuso" è sottoposto per legge a vincolo paesaggistico automatico, ma dall'altro lato è stato ribadito che *"il suddetto obbligo, in assenza di ulteriori beni tutelati ai sensi dell'art. 134 del Codice, non risulta applicabile, in quanto per tali beni rinvia alle modalità di tutela del Piano generale di gestione degli insediamenti storici iscritti nella Lista dell'Unesco di cui alla Convenzione di Parigi del 1972, ratificata con L. n. 184/1977"*.

In considerazione dell'importanza culturale del caso e della conseguente posta in palio, che è molto alta riguarda una disciplina di vera tutela del centro storico di Roma non solo dagli impianti pubblicitari, mi sono sentito in dovere di coinvolgere nella risposta – oltre che agli stessi soggetti istituzionali interessati dalla Regione Lazio - anche e soprattutto:

il Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Arch. Antonia Pasquale Recchia), che per legge *"coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale"*;

la Direzione Generale per la Valorizzazione dei Beni Culturali (Dott.ssa Anna Maria Buzzi), che cura gli adempimenti connessi alla legge n. 77 del 20 febbraio 2006 (che ha formalmente riconosciuto i Piani di Gestione richiesti dall'UNESCO quali strumenti atti ad assicurare la conservazione dei siti e a creare le condizioni per la loro valorizzazione), gestendo in particolare l'individuazione e il monitoraggio dei progetti ammessi a finanziamento, ed offrendo anche supporto tecnico ed amministrativo ai siti;

la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (Dott.ssa Maddalena Ragni) che ha il compito di concordare d'intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio l'approvazione in via sostitutiva da parte del Ministro del Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla PTPR) e conseguentemente l'approvazione o meno del vincolo del centro storico di Roma individuato come "bene tipizzato".

A tal ultimo riguardo si fa presente che con nota prot. n. 8 del 25 novembre 2012, allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata trasmesso lo stesso giorno, ho chiesto a nome di VAS l'approvazione in via sostitutiva del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio perché con il prossimo 14 febbraio 2013 sarebbero scadute le sue norme e quindi anche il vincolo del centro storico di Roma: il Ministero deve aver sollevato la questione alla Giunta Regionale del Lazio, che in data 11 dicembre 2012 ha immediatamente approvato la proposta n. 26256 che il Consiglio Regionale ha poi convertito nella legge regionale diventata la n. 16 del 28 dicembre 2012 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 3 gennaio 2013).

La suddetta legge modifica gli art. 21 e 23 bis della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998, spostando soprattutto al 14 febbraio 2014 il termine ultimo entro cui approvare definitivamente il PTPR: ne deriva che fino a tale data e quindi ancora per più di un anno vige il vincolo del centro storico di Roma così come individuato dal PTPR.

Alla nota della Regione Lazio ho replicato con nota prot. n. 12 del 15 dicembre 2012 che rimetto in allegato sempre per opportuna conoscenza e che ho allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata trasmesso in pari data ai seguenti indirizzi:

- mbac-sg@mailcert.beniculturali.it;
- mbac-dg-val@mailcert.beniculturali.it;
- mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it;
- mbac-dr-laz@mailcert.beniculturali.it;
- mbac-sbap-rm@mailcert.beniculturali.it;
- protocollo-istituzionale@regione.lazio.legalmail.it.

Dal momento che il Responsabile della U.O. Procedimenti Edilizi Speciali del Comune di Roma, Ing. Fabio Pacciani, non è provvisto di posta elettronica certificata, il 15 dicembre scorso ho trasmesso

anche a lui la mia risposta alla nota della Regione Lazio con un messaggio di normale posta elettronica trasmesso ai seguenti indirizzi (evidenziati in verde sono nuovamente tutti quelli per i quali è stata data a tutt'oggi conferma di lettura):

a tutt'oggi dr-laz@beniculturali.it ; sbap-rm@beniculturali.it ; dcarini@regione.lazio.it ; fabio.pacciani@comune.roma.it ; sg@beniculturali.it ; dg-val@beniculturali.it ; dg-pbaac@beniculturali.it ; gdevito@regione.lazio.it.

Nella nota ho fatto preliminarmente presente che contestualmente alla redazione del PTPR la Regione Lazio ha inteso individuare tutto il centro storico di Roma come "bene tipizzato" che è a tutti gli effetti una nuova particolare categoria di vincolo paesaggistico, per il quale i contenuti del PTPR hanno natura prescrittiva ai sensi del 6° comma dell'art. 2 delle sue Norme.

Tutte le aree e gli immobili del territorio della Regione Lazio che sono sottoposti a vincolo paesaggistico (ivi compresi quindi anche gli "immobili ed aree tipizzati") e che sono quindi da considerare a tutti gli effetti "beni paesaggistici" sono individuati nelle 42 Tavole B che ai sensi della lettera d) del 2° comma dell'art. 2 delle Norme <<definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva>>.

A conferma diretta di questo ho fatto presente che nella Tav. 24 del PTPR il centro storico di Roma è individuato secondo un perimetro campito in rosso pieno che coincide con i confini del 1° Municipio di Roma e che è senza fascia della profondità di 150 metri per le ragioni spiegate dal 5° comma dell'art. 43 delle Norme del PTPR: nella Tav. 24 Bis (datata 10 novembre 2007) sono individuati anche i confini dei vincoli paesaggistici ricadenti all'interno del centro storico di Roma che sono relativi non solo ai 14 beni singoli ed ai 5 beni d'insieme, ma anche alle "Sorgenti delle acque Corsiniane" ricomprese fra i "beni tipizzati" nella categoria dei "beni puntuali e lineari diffusi, testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogeo con fascia di rispetto di 50 metri".

Ho quindi messo in evidenza che, se - come sostiene la Regione Lazio - non tutto il territorio del centro storico sarebbe soggetto a vincolo paesaggistico, sia nella Tav. 24 che nella Tav. 24 Bis dovremmo trovare campite di rosso soltanto le aree soggette ai vincoli paesaggistici dei suddetti beni singoli e dei beni d'insieme (di cui peraltro vengono indicati distintamente i confini) e non anche la rimanente parte di territorio del 1° Municipio.

Dal momento che così assolutamente non é, anche per tali aree (fra cui ricade anche Viale Alessandro Manzoni) vale il dettato del 2° comma dell'art. 10 delle Norme del PTPR secondo cui "l'autorizzazione paesistica è obbligatoria per i progetti delle trasformazioni dei luoghi ricadenti nei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PTPR": lo stesso obbligo per tutte le parti di territorio che sono campite di rosso nelle Tavole B del PTPR e che sono quindi da intendere come comunque vincolate, è stato ribadito dal 1° comma del successivo art. 11 delle Norme, peraltro espressamente riconosciuto anche nella nota prot. n. 94875 del 19/06/2009 della Regione Lazio.

Secondo la nota prot. n. 524273 del 3 dicembre 2012 della Regione Lazio <<la previsione generale di cui al citato art. 10, comma 2, deve essere interpretata in conformità con lo specifico riferimento contenuto nell'art. 43, comma 15, delle Norme del PTPR>>, anche se <<resta, pertanto, confermato il generale obbligo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le trasformazioni

dei luoghi ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, compresi quelli tipizzati ed individuati nel PTPR>>.

La "interpretazione" che dà la Regione Lazio non appare affatto "in conformità con lo specifico riferimento contenuto nell'art. 43, comma 15, delle Norme del PTPR", ma è anzi addirittura in contraddizione con esso perché ai sensi del suddetto comma 15 "alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio UNESCO" non si applicano proprio le "disposizioni" dell'intero articolo 43 fra le quali peraltro figura la "autorizzazione paesaggistica" a cui sono però sottoposti solo gli interventi di tipo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001: da una "interpretazione" che sia veramente "in conformità con lo specifico riferimento contenuto nell'art. 43, comma 15, delle Norme del PTPR" deriva l'oggettiva constatazione che le prescrizioni di tutela del centro storico di Roma sono demandate al Piano di Gestione, senza però che tale "disposizione" annulli "la previsione generale di cui al citato art. 10, comma 2" delle Norme del PTPR o comunque sia sovraordinata ad esso fino al punto di essere intesa come una espressa esenzione dall'obbligo di rilascio della "autorizzazione paesaggistica" di cui peraltro non c'è nemmeno alcun cenno.

Per poter supportare la "tesi" che è stata sostenuta a posteriori della avvenuta adozione e pubblicazione del PTPR, la Regione Lazio dovrebbe modificare le Tavole B 24 e 24 Bis cancellando la campitura di rosso a tutte le parti del territorio del 1° Municipio "non interessate da altri beni di cui all'art. 134 del codice" per le quali comunque "non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica": non avendo questo potere, la sua "tesi" costituisce un eccesso di potere non consentito dalla normativa vigente in materia dettata dal "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Ai sensi infatti della lettera d) del 4° comma dell'art. 135 del D. Lgs. n. 42/2004 "per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia ... dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO."

Ne deriva che la Regione Lazio era obbligata a dettare comunque una disciplina di tutela del vincolo paesaggistico da lei stesso imposto sul centro storico di Roma, demandando al Piano di Gestione il compito di assicurare la tutela del centro storico inteso piuttosto se non esclusivamente come patrimonio culturale.

Se da un lato può essere ad ogni modo ancora accettabile in una certa misura che il PTPR rimandi al Piano di Gestione le dovute "prescrizioni" per il centro storico di Roma, benché in contrasto con il suddetto dettato normativo, dall'altro lato non è assolutamente ammissibile che si rinunci del tutto anche a dettare delle "previsioni ordinate in particolare alla salvaguardia ... dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO", che possono essere comunque assicurate proprio in sede di rilascio della "autorizzazione paesaggistica".

Sotto tale aspetto si può convenire con quanto affermato nella nota della Regione Lazio, secondo cui "la circostanza, inoltre, che il Piano generale di gestione non sia stato ancora approvato risulta irrilevante nel caso di specie", mentre appare del tutto illogica – perché senza diretto rapporto di causa ed effetto - la conseguenza che si trae dalla constatazione che l'art. 43 delle Norme del PTPR non preveda "l'ipotesi di un regime transitorio di tutela da applicarsi nelle more della

predisposizione del Piano generale di gestione in parola”, per cui “non può trovare, quindi, sostegno la tesi dell’associazione stessa secondo la quale in assenza di tali misure di disciplina e di tutela, il rilascio della autorizzazione paesaggistica rimane comunque obbligatorio, ma diventa del tutto discrezionale da parte di chi lo deve rilasciare”: una eventuale “autorizzazione paesaggistica” può e deve essere rilasciata a determinate condizioni che assicurino comunque la tutela del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma, ma che non debbono essere equiparate ad “*un regime transitorio di tutela da applicarsi nelle more della predisposizione del Piano generale di gestione*”.

Il rimando comunque totale al Piano di Gestione appare in aperta violazione di quanto dettato dalla lettera d) del 4° comma dell’art. 135 del D. Lgs. n. 42/2004.

Come precisato dal par. 1.2 della Relazione del PTPR ed in particolare anche dal 4° comma dell’art. 2 delle sue Norme, “*il PTPR è stato redatto in base ad un “Accordo di collaborazione istituzionale” con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 514/1998 e sottoscritto dalle Parti il 9 febbraio 1999 ai sensi dell’articolo 15 comma 1 della legge 241/1990, anticipando le disposizioni dell’articolo 143 comma 3 e dell’articolo 156 comma 3 del Codice*”.

In forza del combinato disposto dal 4° comma dell’art. 135 del D. Lgs. n. 42/2004 e dal 4° comma dell’art. 2 delle Norme del PTPR, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è anch’esso responsabile della corretta applicazione del PTPR della Regione Lazio, a maggior ragione perché la lettera o) del 2° comma dell’art. 7 del D.P.R. n. 233 del 26/11/2007 e la lettera q) del 3° comma del successivo art. 17 del medesimo D.P.R. 233/2007, così come entrambe sostituite dal D.P.R. n. 91 del 2/7/2009, attribuiscono sia alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea che alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, che leggono parimenti per conoscenza, il compito di concordare d’intesa fra loro addirittura la proposta per l’approvazione in via sostitutiva da parte del Ministro del PTPR.

Ho chiesto pertanto alla Dott.ssa Maddalena Ragni ed all’Arch. Federica Galloni di far sapere, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, se il vincolo paesaggistico oggettivamente imposto sul centro storico di Roma debba considerarsi rispettato quanto meno con il preventivo ed obbligatorio rilascio della “autorizzazione paesaggistica”, pur in assenza di vere e proprie prescrizioni di tutela: ho chiesto loro quindi di volersi esprimere al riguardo d’intesa o comunque in collaborazione anche con la Direzione Generale per la Valorizzazione dei Beni Culturali, se non anche con lo stesso Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che sono competenti in materia di tutela dei siti UNESCO.

La Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 ha formalmente riconosciuto i Piani di Gestione richiesti dall’UNESCO quali strumenti atti ad assicurare la conservazione dei siti e a creare le condizioni per la loro valorizzazione, definendo le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari: la Direzione Generale Direzione Generale per la Valorizzazione dei Beni Culturali, che legge per conoscenza, cura gli adempimenti connessi a tale Legge, gestendo in particolare l’individuazione e il monitoraggio dei progetti ammessi a finanziamento, ed offrendo anche supporto tecnico ed amministrativo ai siti.

Ai sensi della lettera n) dell’art. 2 del D.P.R. n. 233/2007, così come modificato dal D.P.R. n. 91/2009, il Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che legge a sua

volta per conoscenza, *“coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale”*.

Si fa presente al riguardo che ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della “Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'Umanità”, firmata a Parigi il 23.11.1972 e ratificata con la legge n. 184 del 6.4.1977, *“ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione”*.

Ho chiesto pertanto all'Arch. Antonia Pasquale Recchia ed alla Dott.sa Anna Maria Buzzi di attivarsi nell'ambito delle rispettive competenze per far sì che quanto meno il Piano di Gestione del centro storico di Roma venga finalmente approvato, ponendo termine alla inammissibile inerzia durata per ben 32 anni.

A chiusura della mia nota ho quindi fatto presente che *“in assenza di un cortese riscontro scritto al riguardo in forza delle precisazioni sopra evidenziate questa associazione riterrà il mancato rilascio della ‘autorizzazione paesaggistica’ anche per altri casi di trasformazione del territorio del centro storico di Roma come una vera e propria omissione di atti dovuti d'ufficio”*.

La telenovela dello scontro sul vincolo del centro storico di Roma senza alcuna disciplina di tutela continua: alla prossima puntata il seguito di questo dibattito culturale per sapere alla fine di questa per ora squallida storia se siamo in uno stato civile che intende rispettare e far rispettare l'art. 9 della Costituzione che obbliga questa Repubblica alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi